

Comune di Calcinato

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI AD ENTI
E ASSOCIAZIONI**

Approvato con Delibera C.C. n.9 del 15/03/2022

Sommario

ART. 1 – FINALITA' E AMBITI DI INTERVENTO	3
AMBITI DI INTERVENTO	3
ART. 2 – LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI	3
ART. 3 – INIZIATIVE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO	4
ART. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI.....	4
ART. 5 - SOGGETTI E ATTIVITA' AMMESSI ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E ALTRI BENEFICI / CRITERI DI VALUTAZIONE.....	4
CRITERI DI VALUTAZIONE	5
ART. 6 – TIPI DI CONTRIBUTO, RESPONSABILITA' E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE	5
ART. 7 – CONTRIBUTI ANNUALI: DEFINIZIONE, DETERMINAZIONE ENTITA', PROCEDURA DI RICHIESTA.....	6
DEFINIZIONE CONTRIBUTI ANNUALI.....	6
DETERMINAZIONE ENTITA' DEL CONTRIBUTO	7
PROCEDURA DI RICHIESTA	7
ART. 8 – CONTRIBUTI STRAORDINARI: DEFINIZIONE, DETERMINAZIONE ENTITA', PROCEDURA DI RICHIESTA.....	7
DEFINIZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI	7
DETERMINAZIONE ENTITA' DEL CONTRIBUTO	8
PROCEDURA DI RICHIESTA	8
ART. 9 – INTERVENTI ECCEZIONALI	9
ART. 10 – PATROCINIO COMUNALE.....	9
ART. 11 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE.....	9
ART. 12 - IMPIEGO DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	9
ART. 13 – ALTRI TIPI DI VANTAGGI ECONOMICI	10
ART. 14 – USO TEMPORANEO DI LOCALI ACCESSORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI A TITOLO GRATUITO	10
ART. 15 - ALBO ASSOCIAZIONI: ISTITUZIONE, ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE, EFFETTI	11
ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE	11
ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI	12

ART. 1 – FINALITA' E AMBITI DI INTERVENTO.

Il presente regolamento determina le forme di garanzia per la concessione di finanziamenti e benefici economici e/o di altra natura ad Enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,¹ assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

AMBITI DI INTERVENTO

Gli ambiti di intervento per i quali il Comune può concedere patrocini e contributi sono i seguenti:

- 1) Culturale, artistico, educativo e scientifico
- 2) Sociale e del volontariato
- 3) Sportivo, ricreativo, del tempo libero e ambiente.

Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento e seguono pertanto procedura autonoma i seguenti casi:

- a) le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali definite dal piano socio assistenziale;
- b) i contributi e gli altri vantaggi economici concessi in relazione a rapporti convenzionali o concessori o ad accordi formalizzati con soggetti terzi nel rispetto di quanto previsto dall'art.4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012 convertito con legge 135/2012;
- c) le tariffe agevolate nell'uso dei servizi, delle attrezzature e delle strutture comunali disposti in conformità ai regolamenti o disciplinari che ne regolano l'utilizzazione da parte dei soggetti interessati;
- d) i contributi disposti da altri enti anche tramite trasferimento al Comune o i contributi erogati su delega della Regione Lombardia;
- e) ogni altro beneficio economico per l'erogazione del quale esiste una specifica autonoma disciplina normativa e di settore.

ART. 2 – LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

(1) L'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recita:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui le Amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3 – INIZIATIVE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO

Si dispone di assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento agli organismi di partecipazione, Enti e istituzioni pubbliche e private, forze sociali e tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 8.

ART. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui agli art.10 del D.Lsg. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013 gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del presente regolamento, di importo superiore a mille euro, vengono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto-sezioni di secondo livello "Criteri e modalità" e "Atti di concessione".

ART. 5 - SOGGETTI E ATTIVITA' AMMESSI ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E ALTRI BENEFICI / CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La concessione di finanziamenti e benefici economici di qualunque genere normati dal presente regolamento può essere disposta dall'amministrazione a favore di:
 - a) Associazioni, comitati, enti, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato formalmente costituite che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione calcinatese e che hanno sede sul territorio di Calcinato;
 - b) enti e/o organizzazioni del Terzo Settore come normativamente definiti che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio comunale;
 - c) enti di cui alla lettera a) e b) anche con sede diversa dal territorio di Calcinato limitatamente alle attività che essi esplicano a beneficio della popolazione di Calcinato.
2. La giunta comunale può valutare la concessione di finanziamenti e/o altri benefici anche ad associazioni che non abbiano sede sul territorio di Calcinato e in tal caso il provvedimento di assegnazione dovrà riportare la specifica motivazione per cui si deroga al principio generale.
3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di soggetti così come definiti nel presente articolo per sostenere specifiche iniziative che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali o in particolari stati di bisogno; in questa specifico caso sarà in capo al soggetto richiedente dimostrare di possedere i requisiti previsti dalla norma per operare nel Paese Estero beneficiario (ove previsti) nonché documentare con adeguato progetto le attività che dovranno essere svolte e/o già svolte

4. Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di contributi, patrocini e di altri benefici economici:
- a) le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
 - b) I soggetti che svolgono attività imprenditoriale con fini di lucro;
 - c) I soggetti pubblici e privati che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali;
 - d) Le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento dei cittadini o di associazioni del Comune di Calcinato ad esclusione degli interventi previsti dal precedente comma 3 e di quelli inerenti gestioni associate in essere con altri enti pubblici;
 - e) Le attività di mera gestione delle associazioni, senza alcuna ricaduta esterna a favore della collettività.

CRITERI DI VALUTAZIONE

5. Per l'accoglimento delle richieste di concessione dei contributi e di utilità economiche, la Giunta valuterà, in merito alla proposta dell'evento o alle caratteristiche del soggetto richiedente, la rilevanza per la comunità, valutabile attraverso il soddisfacimento almeno di uno dei seguenti criteri:
- a) Coinvolgimento sociale della comunità conseguente alla realizzazione della proposta/attività del soggetto;
 - b) Valorizzazione di tradizioni locali;
 - c) Grado di importanza scientifica, culturale, civile, storica, sportiva, ecc. delle azioni proposte;
 - d) Dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine con successo.

ART. 6 – TIPI DI CONTRIBUTO, RESPONSABILITA' E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune di Calcinato, fatti salvi i propri programmi, si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, civili e sociali della Comunità mediante:

- a) erogazione di contributi annuale;
- b) erogazione di contributi straordinari;
- c) concessione di patrocinio;
- d) agevolazione economica in termini di tariffe agevolate, locazione a canone agevolato di locali;
- e) Impiego di personale dipendente dell'Amministrazione comunale;
- f) uso temporaneo a titolo gratuito o a tariffa agevolata di sale comunali, strutture, attrezzature, locali.

Tali vantaggi o benefici saranno valutati in relazione alle tariffe regolarmente stabilite dall'Amministrazione Comunale in relazione ai singoli servizi, strutture, locali o impianti.

L'entità del contributo che dovrà essere considerata ai fini della valutazione relativa all'erogazione dello stesso, sarà determinata dalla somma dei contributi di cui al presente comma.

La somma risultante dovrà essere chiaramente indicata nella delibera di concessione del contributo stesso e sarà erogata nel limite degli stanziamenti annuali previsti a Bilancio.

2. I soggetti che possono farne richiesta sono quelli previsti dall'art 5 valutati in base ai criteri di cui al presente regolamento.

3. Non saranno concessi ulteriori contributi né per maggiori spese documentate "in itinere" di manifestazioni ed iniziative già oggetto di richieste né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti/associazioni beneficiari di contributo. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e i terzi.

4. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche qualora ne facciano parte soggetti nominati dal Comune. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte, e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

5. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

6. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali con le modalità di cui al presente regolamento. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo volontariamente ad esse collaborano.

ART. 7 – CONTRIBUTI ORDINARI: DEFINIZIONE, DETERMINAZIONE ENTITA', PROCEDURA DI RICHIESTA

DEFINIZIONE CONTRIBUTI ANNUALI

1. Il Comune eroga contributi economici ordinari annuali al fine di promuovere:

- a) manifestazioni di contenuto culturale, civile, sociale di particolare rilevanza per Calcinato e il circondario;
- b) attività di aggregazione collegate alla vita d'arma;
- c) attività di carattere socio-ricreativo e feste popolari che ripercorrono tradizioni, eventi storici, usi e costumi locali, o che coinvolgano attivamente la comunità;
- d) attività volte alla protezione e tutela della salute, dei minori e dei giovani in età evolutiva; all'assistenza, protezione e tutela della famiglia, degli anziani e dei soggetti inabili; alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti diversamente abili; alla promozione del lavoro; alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze; all'integrazione dei cittadini stranieri;
- e) interventi volti alla protezione e valorizzazione dell'ambiente e della natura, nonché iniziative volte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- f) attività sportive e di tempo libero con esclusione delle associazioni sportive (limitatamente al contributo ordinario) utilizzatrici degli impianti sportivi comunali che già beneficiano annualmente di tariffe agevolate di accesso agli impianti stessi, così come disposto da Piano di attuazione alla pratica sportiva.

2. Per poter accedere al contributo annuale il richiedente dovrà dimostrare di operare da almeno un anno nel settore in cui il contributo viene richiesto.

DETERMINAZIONE ENTITA' DEL CONTRIBUTO

3. Per la determinazione dell'entità del contributo si dovrà tener conto dei seguenti parametri:

- a) Qualità ed entità dei programmi proposti;
- b) Realizzazione puntuale degli impegni per cui in precedenza si è richiesto il contributo;
- c) Numero degli utenti potenziali delle iniziative;
- d) Bilancio consuntivo e preventivo in cui vengano specificate le tariffe praticate, eventuali altri contributi da Enti pubblici, sponsor privati, ecc.

4. Per la determinazione del contributo si terrà conto dell'interesse culturale e sociale del programma presentato, nonché della situazione canonica dell'Associazione o Ente proponente.

PROCEDURA DI RICHIESTA

5. Per ottenere i contributi previsti dal presente articolo, i soggetti interessati dovranno presentare la richiesta su apposito modulo sottoscritta dal legale rappresentante di contributo all'Ufficio Protocollo del Comune, **entro il 31 gennaio di ogni anno** cui si riferisce la domanda stessa, corredata dalla seguente documentazione:

- a) Atto costitutivo, Statuto² e/o regolamento dell'Associazione o Ente nonché la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni, che l'Ente o Associazione è tenuto a comunicare al Comune;
- b) Programma di massima per l'anno di riferimento dell'attività dell'associazione;
- c) Relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
- d) Bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente o analoghi documenti contabili di sintesi, che dimostrino l'utilizzo del contributo per gli scopi richiesti sottoscritto dal legale rappresentante.
- e) Bilancio preventivo dell'anno in corso in cui si evidenzino le entrate e le uscite previste, sottoscritto dal legale rappresentante.

6. La Giunta comunale, valutata la documentazione presentata, delibererà la concessione del contributo; l'erogazione del contributo avverrà nel secondo semestre dell'esercizio.

ART. 8 – CONTRIBUTI STRAORDINARI: DEFINIZIONE, DETERMINAZIONE ENTITA', PROCEDURA DI RICHIESTA

DEFINIZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Il Comune concede contributi straordinari per:

- a) manifestazioni, mostre, corsi od altre attività volti alla promozione ed alla divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali e spirituali di particolare rilievo;
- b) attività ricreative, feste e sagre che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale della città;
- c) manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dello sport

2. I contributi straordinari possono esplicarsi anche nell'assunzione diretta di parte delle spese di organizzazione, nella concessione di uso gratuito delle proprie strutture o nell'offerta di supporti tecnico-organizzativi da parte dell'Amministrazione Comunale.

DETERMINAZIONE ENTITA' DEL CONTRIBUTO

2. Per la determinazione dell'entità del contributo si dovrà tener conto dei seguenti parametri:

- a) Qualità ed entità dei programmi proposti;
- b) Numero degli utenti potenziali delle iniziative;
- c) Bilancio consuntivo e preventivo in cui vengano specificate le tariffe praticate, eventuali altri contributi da Enti pubblici, sponsor privati, ecc. relativamente all'attività oggetto di contributo;

3. Interesse culturale e sociale del programma presentato, nonché della situazione canonica dell'Associazione o Ente proponente.

PROCEDURA DI RICHIESTA

4. Per ottenere i contributi straordinari previsti dal presente articolo gli interessati dovranno presentare istanza su apposito modulo **entro il 31 gennaio di ogni anno** cui si riferisce la domanda stessa, corredata dalla seguente documentazione:

- a) Atto costitutivo, Statuto² e/o regolamento dell'Associazione o Ente nonché la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni, che l'Ente o Associazione è tenuto a comunicare al Comune;
- b) Programma dettagliato/relazione illustrativa dell'iniziativa e una previsione di spesa della stessa
- c) Bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente o analoghi documenti contabili di sintesi, che dimostrino la buona gestione dell'associazione;
- d) Bilancio preventivo dell'anno in corso in cui si evidenzino le entrate e le uscite previste anche in relazione alla manifestazione oggetto di contributo, sottoscritto dal legale rappresentante.

5. Sulla base della documentazione prodotta, la Giunta comunale delibererà la modalità e l'entità del contributo.

6. Il contributo in denaro verrà comunque erogato in seguito all'effettiva realizzazione della manifestazione o iniziativa secondo il programma previsto e solo a seguito della presentazione di:

- a) una relazione consuntiva che rilevi la congruità dell'esecuzione con la proposta o rilevi eventuali variazioni motivandole;
- b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo sottoscritta dal legale rappresentante.
- c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario e attestazione dell'avvenuto pagamento relative alla manifestazione e con data non precedente all'accettazione della proposta di contributo.

7. L'attività prestata dai soggetti proponenti dovrà essere a titolo volontario e gratuito.

8. Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART. 9 – INTERVENTI ECCEZIONALI

1. La Giunta Comunale ha la facoltà di attribuire contributi straordinari per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori un intervento del Comune.
2. La concessione dell'uso temporaneo di spazi, locali e strutture per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

ART. 10 – PATROCINIO COMUNALE

1. Il patrocinio del Comune consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori e nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.
2. Il mero patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore su apposito modulo e viene concesso dall'Amministrazione Comunale anche con semplice lettera del Sindaco.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
5. Non può essere concesso il patrocinio del Comune quando si tratti di iniziative, attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro o organizzate dai soggetti esclusi dai benefici del presente regolamento come esplicitato all'art. 5.

ART. 11 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

1. Il Comune può prevedere la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale di cui viene indicato il valore economico.
In particolare sono considerate agevolazioni economiche l'utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale, la spedizione postale degli inviti a cura del Comune, la stampa di materiale pubblicitario presso soggetto contrattualizzato con il Comune e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio comunale.
2. La concessione di dette agevolazioni sarà concedibili su apposita richiesta da formularsi come per contributo straordinario e secondo le indicazioni di cui all'art 8.

Per l'utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale la manifestazione dovrà godere anche del patrocinio comunale.

ART. 12 - IMPIEGO DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Comune può prevedere la concessione del servizio prestato da proprio personale dipendente per lo svolgimento di attività connesse all'evento oggetto di patrocinio e debitamente autorizzate dal Responsabile del Servizio. Per tali prestazioni si ritiene concessa un'agevolazione pari al compenso spettante al personale

stesso per lavoro straordinario. Il numero complessivo di ore lavorative viene attestato dal Responsabile del servizio cui il personale è assegnato.

2. La concessione di dette agevolazioni sarà concedibili su apposita richiesta da formularsi come per contributo straordinario e secondo le indicazioni di cui all'art 8.

Per l'utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale la manifestazione dovrà godere anche del patrocinio comunale.

ART. 13 – ALTRI TIPI DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Il Comune, oltre a concessioni dirette di contributi in denaro e benefici sopra riportati, può concedere benefici economici di altro tipo.

2. Tali benefici, che verranno concessi ad Associazioni o Enti si possono configurare quali:

- a) locazione a canone agevolato di locali ad uso di sedi per Associazioni o Enti aventi le caratteristiche indicate nell'art.5; la suddetta locazione avverrà tramite contratto che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione: in essa dovrà essere indicata la motivazione in base alla quale viene concesso tale beneficio economico;
- b) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di sale comunali, attrezzature, impianti;
- c) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di strutture, locali presso impianti sportivi comunali.

ART. 14 – USO TEMPORANEO DI LOCALI ACCESSORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI A TITOLO GRATUITO

1. Il Comune può concedere l'uso temporaneo, a titolo gratuito di locali annessi agli impianti sportivi comunali ad uso di sede e/o ricovero attrezzature per le Associazioni sportive utilizzatrici degli impianti sportivi e limitatamente per attività compatibili con la destinazione d'uso dello spazio assegnato con sottoscrizione di specifico disciplinare.

2. I locali possono essere assegnati alle associazioni come "sede sociale" ovvero per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionalmente previste dagli statuti delle associazioni.

Le associazioni sportive utilizzatrici degli impianti sportivi potranno indicare quale riferimento della sede legale della propria associazione la casella postale degli impianti sportivi esclusivamente per favorire lo svolgimento delle attività istituzionalmente previste dagli statuti delle associazioni

3. Il Comune, individuati gli spazi assegnabili, provvederà alla predisposizione di un avviso per l'assegnazione d'uso di spazi accessori agli impianti sportivi disponibili. L'avviso verrà pubblicizzato tra le associazioni sportive utilizzatrici degli impianti sportivi anche con affissione presso il centro sportivo.

Gli spazi vengono assegnati in uso alle Associazioni/gruppi sportivi attenendosi ai seguenti criteri di valutazione di carattere generale:

- a) favorire le Associazioni/gruppi sportivi con maggiore utilizzo degli impianti sportivi;
- b) favorire le Associazioni/gruppi sportivi prive di altra sede sociale operativa o aventi una sede sociale strutturalmente non adeguata al raggiungimento dei fini associativi;

- c) favorire un equilibrio nella distribuzione di orari riservando e garantendo, comunque, opportunità di fruizione anche alle Associazioni minori e di nuova costituzione.

Nel caso in cui vi fossero più richieste rispetto agli spazi disponibili o richieste per i medesimi spazi ed orari, l'Amministrazione Comunale proporrà formule di accordo che possano soddisfare le esigenze di tutti i richiedenti, al fine di ottimizzare gli spazi disponibili sulla base dei criteri di cui al precedente comma.

Nella domanda, da presentarsi su apposito modulo, potrà essere indicata una preferenza sia per i locali disponibili che per i giorni e gli orari desiderati. Tale indicazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale, la quale tuttavia ne terrà conto nel disporre l'assegnazione definitiva, rispettando laddove fosse possibile, le richieste presentate.

L'Amministrazione Comunale potrà concedere un unico locale a più Associazioni sulla base degli orari e dei periodi di utilizzo richiesti.

L'assegnatario e/o utilizzatore temporaneo sono direttamente responsabili del corretto utilizzo dei locali e delle attrezzature in esso contenute e sono, pertanto, tenuti al risarcimento di eventuali danni riscontrati, previa formale contestazione a seguito della riconsegna delle chiavi o di eventuali verifiche.

ART. 15 - ALBO ASSOCIAZIONI: ISTITUZIONE, ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE, EFFETTI

Il Comune, al fine di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento delle Associazioni al servizio della collettività, promuove l'Albo comunale delle Associazioni organizzate nel territorio comunale.

ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE

Per l'iscrizione all'Albo delle associazioni di cui all'art 72 dello statuto comunale le Associazioni devono:

- a) avere sede legale a Calcinato
- b) pur non avendo sede legale nel Comune devono presentare un legame stabile con il territorio comunale e devono svolgere in maniera non occasionale sullo stesso Comune attività di interesse collettivo
- c) essere regolarmente costituite da almeno sei (6) mesi
- d) nell'atto costitutivo o nello Statuto², oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previste: l'assenza di scopi di lucro, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi, perseguire le finalità relative ai settori indicati all'art. 1.

La domanda di iscrizione deve essere corredata da dettagliata relazione nella quale viene illustrata l'attività svolta.

Sono esclusi i partiti politici e le associazioni politiche.

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata utilizzando l'Allegato modello unito al presente Regolamento.

Le domande devono essere corredate da:

- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto²
- organigramma nominativo degli organi direttivi in carica
- programma delle attività previste.

La domanda di iscrizione dovrà pervenire, il primo anno entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno o comunque dopo sei mesi dalla costituzione dell'Associazione.

L'iscrizione all'Albo avviene con apposito provvedimento del Responsabile del servizio interessato, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'Associazione richiedente. Nel caso in cui l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentate dell'associazione, al quale saranno assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà sull'iscrizione o meno all'Albo dell'Associazione richiedente.

Le Associazioni si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa la loro esistenza, operatività, struttura organizzativa e gestionale.

La cancellazione dall'Albo è disposta, anche d'ufficio, per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza, da parte dell'associazione, di quanto previsto nel presente Regolamento.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente disposizione regolamentare assunta in materia.

(2) Nel caso in cui il gruppo/associazione non disponga di un proprio statuto in quanto affiliato ad altra associazione, potrà essere considerato valido lo Statuto dell'Associazione di riferimento con dichiarazione dell'associazione principale che ne attesti l'affiliazione. La documentazione attestante bilanci e/o rendicontazioni dovrà essere riferita all'associazione affiliata e alle attività per cui si richiede il contributo.